



COMUNE DI IMPERIA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
COMPLETAMENTO DEI CIMITERI DEL COMUNE DI IMPERIA, DI UN
TEMPIO CREMATORIO PRESSO IL CIMITERO DI ONEGLIA E RELATIVA
GESTIONE DEI CIMITERI E DEL TEMPIO, MEDIANTE FINANZA DI
PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016.

CIG 8776680973

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

1. Premesse	pag. 3
2. Documentazione di gara	pag. 3
3. Piattaforma telematica	pag. 4
4. Informazioni e chiarimenti relativi alla gara	pag. 5
5. Comunicazioni	pag. 5
6. Oggetto della concessione	pag. 6
7. Durata della concessione, opzioni e rinnovi	pag. 7
8. Valore stimato della concessione	pag. 7
9. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione	pag. 8
10. Requisiti generali	pag. 10
11. Criteri di selezione requisiti di idoneità, capacità tecnico economica e professionale e relativi mezzi di prova	pag. 10
12. Avalimento	pag. 17
13. Subappalto	pag. 18
14. Garanzie a corredo dell'offerta	pag. 19
15. Sopralluogo	pag. 22
16. Società di Progetto (SPV)	pag. 23
17. Modalità e termine per la presentazione dell'offerta	pag. 23
18. Contenuto della busta "Documentazione amministrativa"	pag. 25
19. Contenuto della busta "Offerta tecnica"	pag. 34
20. Contenuto della busta "Offerta economica"	pag. 36
21. Criteri di aggiudicazione	pag. 37
22. Svolgimento operazioni di gara: verifica documentazione amministrativa	pag. 41
23. Commissione giudicatrice	pag. 42
24. Valutazione delle offerte tecniche ed economiche	pag. 42
25. Verifica di anomalia delle offerte	pag. 42
26. Aggiudicazione della concessione e rimborso spese pubblicitarie	pag. 43
27. Prescrizioni generali	pag. 44
28. Stipula del contratto	pag. 44
29. Definizione delle controversie	pag. 45
30. Trattamento dei dati personali	pag. 45

1. Premesse

Il Comune di Imperia in qualità di Stazione Appaltante, con Delibera di Giunta n. 16 del 28/01/2021, si stabiliva di dichiarare di pubblico interesse lo studio di fattibilità dell'intervento, lo studio di fattibilità tecnico-economico, presentato dalle società **GI-one S.p.a.** con sede legale in Pinerolo (TO), Stradale San Secondo n. 96, iscritta nel Registro Imprese di Torino (TO) al n. 11940290015, Codice Fiscale e Partita IVA n. 11940290015, per la "Realizzazione in concessione del completamento dei cimiteri del Comune di Imperia, di un tempio crematorio presso il cimitero di Oneglia e relativa gestione dei cimiteri e del tempio, mediante la procedura di "finanza di progetto" per la durata di anni 30, ai sensi dell'art. 183 c.15 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e di nominare la predetta **società quale promotore avente diritto di prelazione.**

Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9 terzo periodo dell'art. 183 del Codice dei Contratti.

L'affidamento della concessione avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016, di seguito "Codice" da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice, come da Determina a contrarre n. 686 del 31/05/2021.

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'articolo 58 del Codice.

Il presente disciplinare di gara allegato al bando, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le modalità di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, l'elenco dei documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Nicoletta Oreggia, in qualità di Dirigente del Settore Demanio, Qualità urbana, Ambiente e Protezione Civile del Comune di Imperia.

2. Documentazione di gara

La documentazione ufficiale di gara è pubblicata ed interamente scaricabile dal sito internet del Comune di Imperia all'indirizzo <https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti> e comprende:

- 1) Bando
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato
- 4) Progetto di fattibilità

5) Elenco personale da assorbire – clausola sociale

6) Patto d'integrità

7) Modulistica:

- modello 1 - domanda di partecipazione
- modello 1.a - dichiarazione consorziata (eventuale)
- modello 2 - DGUE
- modello 2.a - Dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti idoneità professionale e capacità economica-finanziaria e tecnica e professionale
- modello 3 - Scheda Avvalimento (eventuale)
- modello 4 - Dichiarazione antimafia

3. Piattaforma telematica

Per partecipare alla presente procedura di gara l'operatore economico dovrà registrarsi prima alla piattaforma informatica/appalti di questa stazione appaltante all'indirizzo internet: <https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti> per ottenere le credenziali di accesso all'area riservata necessarie per la presentazione dell'offerta telematica. Le credenziali di accesso sono costituite da una User-id e una Password. Tali credenziali sono strettamente personali e l'utente è tenuto a non diffonderle a terzi.

La piattaforma telematica prevede il caricamento e l'invio dell'offerta contenente le seguenti buste digitali:

- la busta telematica contenente la Documentazione amministrativa;
- la busta telematica contenente l'Offerta tecnica;
- la busta telematica contenente l' Offerta economica”.

Il mancato invio dell'offerta secondo le modalità e nei termini prescritti dalla documentazione di gara è imputabile unicamente al Concorrente.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte - digitalmente (con firma digitale valida e certificata) – dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Le offerte tardive non saranno accettate dalla Piattaforma Appalti in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 gg dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

4. Informazioni e chiarimenti relativi alla gara

E' possibile ottenere chiarimenti sui documenti di gara o informazioni sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti attraverso il portale Appalti e Contratti di questa stazione appaltante nell'apposita sezione dedicata.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere inserite sulla piattaforma almeno 9 (nove) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Tutte le predette richieste dovranno essere formulate in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica. Non saranno ammesse richieste di chiarimenti in altre forme.

5. Comunicazioni

Ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del D. Lgs.50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta l'indirizzo di PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni, di cui all'articolo 76, comma 5, del codice dei Contratti pubblici, da parte della stazione appaltante.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso il portale informatico all'indirizzo PEC segnalato.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo delle suddette forme di comunicazione devono essere tempestivamente segnalate dal concorrente, diversamente questa stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di Raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, aggregazioni di imprese di rete, anche se formalmente non ancora costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, la comunicazione recapitata al Consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

6. Oggetto della concessione

La presente procedura, ha per oggetto l'affidamento in Concessione mediante la procedura di "finanza di progetto" ai sensi dell'art. 183, comma 15, (ad iniziativa privata) del d. lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., della progettazione definitiva ed esecutiva, della realizzazione e della gestione funzionale ed economica dell'Opera di realizzazione del completamento dei cimiteri comunali del tempio crematorio nel cimitero di Oneglia, oltre che la gestione di tutti e tredici i cimiteri comunali, nonché i servizi necroscopici/cimiteriali e di illuminazione votiva.

Le prestazioni principali consistono nella gestione del Servizio Pubblico Locale di cremazione e del completamento dei cimiteri comunali.

Le prestazioni secondarie consistono nella costruzione dell'impianto crematorio nel cimitero di Oneglia e del completamento degli altri cimiteri Comunali, comprensiva della progettazione definitiva ed esecutiva.

La concessione ha **natura mista** in quanto l'oggetto principale e' costituito dalla gestione del servizio di cremazione salme:

Descrizione attività	CATEGORIA/CPV	Importo	Principale / Secondaria
Lavori di Costruzione del tempio crematorio e del completamento dei cimiteri comunali	OG1	€ 7 631 191,00	Secondaria
Servizio di Gestione del tempio crematorio e dei cimiteri comunali	98371120-1	€ 36.971.372,00	Principale
Spese tecniche		€ 637.297,00	Secondaria

	TOTALE	€ 45.239.860,00	
--	--------	-----------------	--

Si precisa inoltre che:

- l'affidamento non è stato suddiviso in lotti né rappresenta un'aggregazione artificiosa in quanto la completa funzionalità dell'intervento è data dalla realizzazione dell'opera nel suo complesso.

7. Durata della concessione, opzioni e rinnovi

La durata della concessione è di **30 (trenta) anni**, decorrenti dalla data di consegna definitiva dell'area tramite apposito Verbale.

E' consentita l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice e art. 8 comma 1 lettera a) della Legge 120 del 11/09/2020. Non è prevista l'opzione di rinnovo contrattuale.

8. Valore stimato della concessione

Sulla base di quanto stimato nel Piano Economico Finanziario redatto dalla Stazione Appaltante, il valore della concessione, costituito dal fatturato totale del concessionario, stimato dal concedente per tutta la durata del contratto, ai sensi dell'art.167 comma 1 del Codice, al netto dell'adeguamento Istat e dell'aggio da corrispondere all'Amministrazione, è pari a **€ 36.971.372,00** IVA esclusa.

L'ammontare complessivo stimato dal concedente degli investimenti ammonta a **€ 8.268.488,00** come da seguente quadro economico, alla luce di quanto contenuto nel progetto di fattibilità posto a base di gara:

costruzione forno crematorio	€ 4.284.000,00
costruzione nuovi manufatti cimiteriali	€ 2.856.571,00
Adeguamento impianti luci votive	€ 414.120,00
Impianti fotovoltaici	€ 76.500,00
Spese tecniche	€ 637.297,00
Totale investimento	€ 8.268.488,00

Di cui **€ 7.631.191,00 per lavori** come da quadro economico dettagliato nel capitolato speciale, alla luce di quanto contenuto nel progetto di fattibilità posto a base di gara:

QUADRO ECONOMICO

A.1 Realizzazione delle opere	€ 5 581 560,00
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 149 631,00
A.3 Lavori di revamping	€ 1 900 000,00
Sommano totale A)	€ 7 631 191,00

Ai sensi della presente procedura, gli interventi previsti nel Progetto di Fattibilità, posto a base di gara, saranno effettuati dall'Aggiudicatario del contratto di concessione con risorse totalmente a proprio carico ed assunzione in proprio di tutti i rischi di costruzione e gestione.

L'investimento per la realizzazione dei suddetti interventi s'intenderà ripagato entro la scadenza del contratto con i ricavi da cremazione generati dalla gestione del servizio stesso senza alcun onere per l'Amministrazione concedente.

9. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione;

se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della subassociazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la

qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

10. Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e coloro per i quali sussistono divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 (incarichi extralavorativi).

11. Criteri di selezione requisiti di idoneità, capacità tecnico economica e professionale e relativi mezzi di prova

Gli operatori economici, a pena di esclusione dalla gara, devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

11.1. Requisiti di idoneità professionale.

a. I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 (secondo la forma di partecipazione del concorrente)

b. (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura con l'attività ATECO corrispondente a quella necessaria per lo svolgimento delle attività previste: 41.20.00.

c. La gestione dei rifiuti dovrà essere conforme alla disciplina del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – parte IV.

Per i professionisti che espletano l'incarico di prestazioni specialistiche:

d. Iscrizione agli appositi albi/elenchi professionali previsti per l'esercizio delle prestazioni specialistiche. Il concorrente indica il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Deve essere indicato inoltre il professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. (da dichiarare nell'Allegato 2a, requisiti)

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

(da dichiarare nell'Allegato 2a, requisiti)

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta per i predetti requisiti a – b – c, iscrizioni ad appositi albi

corrispondenti previsti dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Qualora l'offerente non sia già in possesso di tutti i requisiti di qualificazione, concorrenti devono ricomprendere in raggruppamento, per le seguenti attività di progettazione, uno o più progettisti di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f) del Codice, in possesso dei requisiti adeguati al progetto da elaborare.

Le categorie e classi relative alla progettazione dell'opera, riferite alla declaratoria del DM 17.06.2016 sono preliminarmente definite nella tabella seguente:

Categorie delle opere	Destinazione funzionale	Id. opere	Corrispondenza classi e categorie L.143	Corrispondenza a classi e categorie DM/11/71	Grado di complessità	Spese tecniche
Edilizia	Insed. Prod. Agricol. industria artigianato	E.02	I/c	I/b	0,95	Importo stimato nel project financing € 260648,18
Impianti	Imp. industriali	IB.06	I/b	I/b	0,7	
Impianti	Imp. meccanici	IA.02	III/b	I/b	0,85	
Impianti	Imp. elettrici	IA.03	III/c	I/b	1,15	

Di seguito si indicano le attività professionali richieste (Gruppo di Lavoro):

- a) geologo;
- b) progettista delle strutture;
- c) progettista impianti;
- d) coordinatore della sicurezza in progettazione e di esecuzione.

Tutti i professionisti devono possedere i requisiti di iscrizione al relativo albo professionale ed eventuali ulteriori titoli abilitativi.

Relazione geologica e relazioni specialistiche:

Al progetto definitivo dell'opera dovranno essere allegate specifiche relazioni geologiche redatte da tecnico iscritto all'albo dei geologi. Tale prestazione non potrà essere subappaltata; potranno

essere subappaltati le indagini geologiche (geognostiche), geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio.

Si richiama il punto 7.1 lettera e) del bando tipo Anac n. 3 sui servizi di architettura ed ingegneria.

I concorrenti dovranno dichiarare di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

I concorrenti sono tenuti ad individuare e designare i soggetti cui verrà demandata la progettazione (Gruppo di Lavoro). (Modello 2a requisiti).

11.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria (da dichiarare nel DGUE parte IV lett. B punto 4)

Il concorrente deve possedere il seguente requisito:

- ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. b) del Codice, rispetto dei **rapporti tra attività e passività** maggiore o uguale a 1,33, desunti dall'ultimo bilancio approvato.

Tale requisito è richiesto in quanto permette di valutare la solidità aziendale e la sostenibilità dell'investimento.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante esibizione dell'ultimo bilancio approvato.

11.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale relativi alla gestione (da dichiarare nel DGUE)

Il concorrente deve possedere i seguenti requisiti:

a) aver gestito servizi cimiteriali comprensivo del servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, opere da giardiniere, lavori cimiteriali, gestione e manutenzione illuminazione votiva, conduzione forno crematorio in favore di una popolazione servita non inferiore a 60.000 abitanti di importo minimo pari a € 2.500.00,00 negli ultimi 24 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, IVA esclusa. (servizio di punta)

Tale requisito è richiesto in quanto elemento che consente di individuare oggettivamente la rilevanza ed importanza dell'esperienza pregressa maturata nel settore sopra indicato.

Il concorrente dovrà dichiarare tale requisito presentando un elenco con indicazione dei destinatari, il numero di abitanti, il periodo di effettuazione del servizio (**vedasi DGUE - Dichiarazione Parte IV: Criteri di selezione – lett. C punto 1b**); si precisa che tale requisito può essere posseduto anche cumulando i dati relativi a differenti ambiti territoriali/committenti, purchè almeno il 50% (cinquanta per cento) della popolazione minima sia servita in un'unica gestione, intendendosi per tale quella disciplinata da un medesimo contratto.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte II, del Codice, mediante produzione delle fatture elettroniche emesse o delle copie delle ricevute fiscali e di un

documento informatico di riepilogo in formato Foglio di Calcolo (riportante gli estremi fattura, la descrizione e l'importo), degli ultimi 2 esercizi relativi alle fatture per le prestazioni sopra indicate, eventualmente corredato da contratti e/o altri documenti idonei attestanti l' esecuzione dei servizi rilasciati dall'amministrazione/ente/soggetto destinatario;

b) possesso di certificazioni di qualità in corso di validità, rilasciate da un Organismo accreditato da un Ente unico di accreditamento sulla base della norma internazionale ISO/IEC 17011 - secondo le seguenti specificazioni minime: **UNI EN ISO 9001:2015** o equivalente, per attività inerenti l'oggetto della presente gara o prove relative all'impiego di misure equivalenti **(da dichiarare nel DGUE - parte IV - sezione D)**.

c) possesso delle seguenti misure di gestione ambientale: registrazione **EMAS** oppure certificazione UNI EN ISO 14001:2015 o equivalente, emessa da organismi di certificazione accreditati.

(da dichiarare nel DGUE - parte IV - sezione D)

11.4. Requisiti di qualificazione inerenti l'esecuzione dei lavori (da dichiarare nel DGUE - parte II – punto pertinente della sezione A)

I soggetti partecipanti alla gara, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dall'articolo 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e quindi **devono essere in possesso di qualificazione** in corso di validità, rilasciata da una società di attestazione SOA regolarmente autorizzata che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie:

Categoria classifica	Lavorazioni	Importo Euro	Percentuale sull'importo complessivo dei lavori	Prevalente/scorporabile
OG 1 – VI)	Edifici civili e industriali	€ 7.140.571,00	93,57%	Prevalente Quota Subappaltabile 40%

OS 28 – II	Impianti termici e di condizionamento	€ 76.500,00	1,00%	Scorporabile Subappaltabile per l'intero importo; art 105 comma 5: nel limite del 30% del valore dell'appalto e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso
OS 30 - I	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi	€ 414.120,00	5,43%	Scorporabile la categoria OS30 SIOS eseguibile direttamente se in possesso di attestazione SOA ovvero in possesso dei requisiti di cui all'art 90 del DPR 207/2010, ovvero completamente subappaltabile (nel limite del 30% del valore dell'appalto) a operatore economico qualificato o in possesso dei requisiti di cui all'art 90 del DPR 207/2010, a condizione che la classifica SOA della categoria prevalente ricomprenda per valore la scorporabile. Non ammesso avvalimento

In relazione a quanto risultante dal progetto di fattibilità posto a base di gara.

I soggetti partecipanti alla gara che non eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono includere nel raggruppamento i soggetti qualificati secondo quanto previsto dall'articolo 84 del Codice. che quindi devono essere in possesso di qualificazione SOA nelle categorie previste e per classifica adeguata all'importo dei lavori.

Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i requisiti di cui al successivo articolo 11.5 per il tramite del proprio staff tecnico. Nel caso in cui il concorrente

sia in possesso di SOA per le categorie e le classifiche sopra precisate di sola costruzione, il concorrente dovrà associare i soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f) del Codice, in possesso dei requisiti indicati al successivo articolo.

11.5 Requisiti di capacità economica e finanziaria:

a. fatturato globale minimo annuo per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo almeno pari all'importo spese tecniche indicate nella tabella precedente (€ 637.297,00) **(da dichiarare DGUE parte IV lettera B 1a)**

Tale requisito è richiesto in quanto permette di valutare la solidità dell'attività professionale.

La comprova dei requisiti è fornita mediante esibizione del Modello Unico o della Dichiarazione IVA.

b. Svolgimento di servizi d'ingegneria ed architettura negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella precedente tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a una volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID **(da dichiarare DGUE parte IV lettera B 6)**

La comprova dei requisiti è fornita mediante certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti pubblici e/o privati, ovvero attraverso idonea documentazione che comprovi l'avvenuto svolgimento del servizio.

c. Svolgimento di n.2 servizi "di punta" d'ingegneria ed architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della precedente tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, ciascuno di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a **0,80 volte** il valore dei lavori della medesima.

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari a 0,8 volte l'importo richiesto nella relativa categoria e ID.

La comprova dei requisiti è fornita come per il punto b. precedente.

Ciascun componente deve possedere i due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire. **(da dichiarare DGUE parte IV lettera B 6)**

I requisiti sui «servizi di punta» non sono frazionabili tra i progettisti che partecipano in raggruppamento temporaneo di professionisti.

Secondo le indicazioni ANAC: «Con riferimento al requisito dei “due servizi di punta”, il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni “coppia di servizi” di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto. Pertanto, nel singolo ID, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento -mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento - per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID. Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP. Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, con l'eccezione dei due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria».

Per lavori analoghi si intendono:

- a) Edifici civili con destinazione prevalente a servizi;
- b) Impianti industriali che prevedono la combustione con relativo recupero di calore e filtraggio fumi.

11.6. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

I. i singoli partecipanti al raggruppamento, devono possedere individualmente i requisiti generali di cui all'art. 10 del presente disciplinare, e qualora previsto, unitamente al requisito di cui al punto 11.1 lett.b;

II. i requisiti di cui ai punti 11.1 lett.a, 11.1 lett.c, 11.3, 11.4, 11.5 devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE nel suo complesso;

III. ai sensi dell'art. 83 c., 8 la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;

IV. i requisiti di qualificazione devono essere posseduti almeno per la % che si intendono eseguire dei servizi o lavori fermo restando quanto previsto al punto III);

V. per i R.T.I. di tipo verticale la mandataria deve eseguire le prestazioni di servizi indicati come principali; i mandanti quelle secondarie;

VI) il requisito di cui ai punti 11.2 devono essere posseduti dalla mandataria che esegue la prestazione principale;

VII) i requisiti di cui al punto 11.3.a) (servizio di punta) deve essere posseduto per intero dalla mandataria;

VIII) per i Raggruppamenti temporanei di professionisti si applica l'art. 4 del DM 263/2016;

IX) i requisiti di cui al punto 11.3 b e 11.3.c (certificazioni ISO 9001 ed Emas o 14:001) devono essere posseduti almeno dalla mandataria.

11.7 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane per i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

I. il requisito di cui all'art. 11.1 lett.b deve essere posseduto dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;

II. i requisiti di cui ai punti 11.1 lett.a), 11.1lett.c, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 devono essere posseduti ai sensi dell'art. 47 del Codice.

III. La sussistenza in capo ai consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. c) del Codice dei requisiti richiesti, e' valutata a seguito della verifica dell'effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

12. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

È ammesso l'avvalimento da parte di più Ausiliarie. L'Ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'Ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'Ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti L'Ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'Ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci dell'ausiliaria si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'Ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'Ausiliaria.

L'operatore economico concorrente (impresa ausiliata):

- deve indicare nella sezione C della Parte II del DGUE la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- deve inserire il CONTRATTO DI AVVALIMENTO, stipulato in data antecedente alla scadenza delle offerte, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: - oggetto; - i requisiti forniti, le risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc...) messi a disposizione dall'impresa ausiliaria, in modo determinato e specifico, a pena di nullità; durata; ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

L'impresa ausiliaria, indicata dall'operatore economico, deve:

- produrre un proprio DGUE (e le sue integrazioni come da modello 1.a);
- presentare la PASSOE .
- rendere, utilizzando l'apposito modello 3, "SCHEDE AVVALIMENTO art. 89", disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e le dichiarazioni con le quali si obbliga verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie cui è carente il concorrente, nonché attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'Ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 11 del Codice in combinato disposto con il D.M.I.T. n. 248 del 2016 non è consentito l'avvalimento della categoria OS30, in quanto impianto tecnologico.

13. Subappalto

È riconosciuta la facoltà di affidare a terzi l'esecuzione di parte dei servizi e/o lavori oggetto del presente affidamento, secondo la disciplina contenuta all'articolo 174 del Codice entro il limite del

40 % del valore complessivo stimato della concessione considerata la natura specialistica dei lavori e dei servizi.

Per le lavorazioni di elevata complessità tecnica (SIOS) relative alla OS30 il subappalto è limitato al 30 % e non concorre al limite generale del 40 %.

Tali limiti si applicano distintamente per i lavori e per i servizi.

Gli Operatori Economici indicano in sede di DGUE le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice (subcontratti).

14. Garanzie a corredo dell'offerta

L'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da:

1. Garanzia provvisoria da costituire ai sensi dell'art. 93 del Codice;
2. Cauzione di cui all'art. 183 comma 13 del Codice.

14.1 Garanzia provvisoria da costituire ai sensi dell'art. 93 del Codice

La garanzia provvisoria pari a € 904.797,20 (2% del valore stimato della concessione - salvo riduzioni ex art. 93, c.7, Codice contratti - al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato ed adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto ed al grado di rischio ad esso connesso) deve essere prestata, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione può essere costituita in denaro con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato e depositati presso il tesoriere, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione comunale; il valore deve essere al corso del giorno del deposito.

Nel caso in cui il concorrente opti per la costituzione della cauzione in denaro, essa dovrà essere costituita mediante pagamento con PagoPA attraverso il seguente link:

<https://imperia.diaphanum.it/pagopa/spontanei/gruppo/17>, voce "cauzione" con la seguente causale: "Cauzione provvisoria Tempio Crematorio".

In caso di prestazione della garanzia sotto forma di fideiussione la stessa deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta

nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria (art. 93 comma 3 del Codice).

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del Codice adottati con decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 31 del 19.01.2018 (Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 pubblicato in GU Serie Generale n. 83 del 10-04-2018 - Suppl. Ord. n. 16).

La garanzia provvisoria dovrà:

- avere validità per 180 giorni decorrenti dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - c) la piena operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- essere corredata, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, secondo periodo dell'art. 93 del Codice.

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo d'impresa, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo (art. 93 comma 1 del Codice).

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o dovuta all'adozione di informazioni antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 259/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto (art. 93 comma 6 del Codice).

La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente allo svincolo della garanzia e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93 comma 9 del Codice).

Nel caso di versamento sul conto corrente intestato alla Stazione Appaltante, si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui la stessa dovrà appoggiare il mandato di pagamento per il rimborso.

L'importo della cauzione provvisoria è ridotta al ricorrere delle seguenti ipotesi (art. 93 comma 7 del Codice):

a) del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;

b) si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui punto a), anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

c) del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto a), per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

d) del 15 per cento, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti punti a), b) e c), per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1, o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;

e) 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire della riduzione, l'operatore economico deve dichiarare il possesso del titolo che dà diritto alla riduzione e lo documenta inserendo nel Portale le relative certificazioni e documentazioni.

Si precisa che in caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione. In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascun concorrente raggruppato e/o raggruppando assume nella ripartizione

dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento (Determinazione n. 44/2000 dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici).

In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere del concorrente dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

14.2 Cauzione di cui all'art. 183 comma 13 del Codice

Le offerte sono altresì corredate dalla cauzione di cui all'art. 183, comma 13, primo periodo del Codice, di importo pari al **2,5** per cento del valore dell'investimento (8.268.488,00) e pari quindi ad € 206.712,20. La stessa andrà costituita con le modalità sopra riportate per la cauzione provvisoria.

15. Sopralluogo

Il sopralluogo è obbligatorio in quanto indispensabile, in ragione della tipologia, contenuto e della complessità della concessione da affidare. Data la necessità che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi, la mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere richiesto fino al decimo giorno lavorativo antecedente alla data di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla Stazione appaltante, attraverso l'apposita area "**Comunicazioni**" della **piattaforma Appalti e Contratti** , una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome e relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo e per conto di quale operatore economico. Data e luogo del sopralluogo

saranno comunicati con almeno 2 giorni di anticipo. Gli incaricati dovranno presentarsi al sopralluogo muniti di un valido documento di riconoscimento.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico o da soggetto munito di apposita delega del legale rappresentante con allegata copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Nei casi di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti sia non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato di una delle imprese partecipanti al raggruppamento, GEIE, consorzio o aggregazione di cui sopra.

16. Società di Progetto (SPV)

Alla presente concessione si applica l'art 184 del Codice.

Qualora i partecipanti optino per la costituzione della SPV quest'ultima deve avere un capitale sociale minimo di € 300.000,00.

Nell'istanza di partecipazione (Modello 1) deve essere indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

17. Modalità e termine per la presentazione dell'offerta

Tutta la documentazione relativa alla presente procedura dovrà essere inviata alla Stazione Appaltante esclusivamente per via telematica attraverso il Portale e deve essere sottoscritta con la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 82/2005 dal legale rappresentante degli operatori economici concorrenti (ed eventuali ausiliarie), in qualsiasi forma di partecipazione (singola o associata), ognuno per quanto di propria competenza. Se sottoscritte da altro soggetto in grado di impegnare validamente l'operatore economico concorrente, le dichiarazioni, nel caso in cui dalla visura camerale del concorrente non risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con procura, devono essere corredate da copia della relativa procura notarile (generale o speciale), secondo le modalità indicate nel successivo articolo 18.

La piattaforma telematica prevede il caricamento e l'invio dell'offerta contenente le seguenti buste digitali:

- la busta telematica contenente la Documentazione amministrativa;
- la busta telematica contenente l'Offerta tecnica;
- la busta telematica contenente l' Offerta economica”.

Il mancato invio dell'offerta secondo le modalità e nei termini prescritti dalla documentazione di gara è imputabile unicamente al Concorrente.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte - digitalmente (con firma digitale valida e certificata) – dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara sono rese dagli operatori economici ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevoli delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto.

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Le offerte tardive non saranno accettate dalla Piattaforma Appalti in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 gg dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

L'offerta deve essere presentata dall'operatore economico entro il termine perentorio Stabilito nel bando di gara, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla gara.

E' ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l'operatore economico può produrre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata.

L'invio telematico dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste. Non sarà ritenuta valida alcuna offerta presentata con modalità diverse da quella telematica.

18. Contenuto della busta “Documentazione amministrativa”

La busta telematica amministrativa contiene:

- la domanda di partecipazione (modello 1) (vedi punto 18.1)
- dichiarazione consorziata (modello 1.a)
- documentazione e dichiarazioni per RT, consorzi, soggetti associati (vedi punto 18.3)
- il DGUE (modello 2) (vedi punto 18.2),
- Dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti idoneità (modello 2.a) (vedi punto 11 e punto 18.4)
- Allegati eventuali al modello 2.a (CCIAA, o altri Albi, altre attestazioni)
- eventuale Avvalimento: scheda (modello 3) e contratto (art. 12)
- Dichiarazione antimafia (modello 4) (vedi punto 18.5)
- garanzia provvisoria e Impegno di un fideiussore (vedi punto 18.6 e Art. 14.1)
- garanzia art. 183 comma 13 (art. 14.2)
- ricevuta contributo a favore ANAC (vedi punto 18.7)
- Attestazione di avvenuto sopralluogo (vedi art. 15)
- la Passoe (vedi punto 18.8)
- ricevuta pagamento imposta di bollo (relativa alla domanda di partecipazione) (vedi punto 18.9)

La domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni sostitutive previste dal presente paragrafo devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.

La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere effettuata tramite firma digitale certificata.

18.1. La “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” è redatta, utilizzando preferibilmente il modello 1 predisposto dalla Stazione appaltante come di seguito esplicitato, **è redatta in bollo** (l'assolvimento dell'imposta di bollo dovrà essere effettuata **allegando scansione del modello attestante il pagamento**) (vedi successivo art. 18.9 specificazioni sull'imposta di bollo); debitamente compilata, datata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente

(o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA), recante:

- la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al successivo punto 18.2,

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale e negli altri documenti di gara;

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, del Patto di integrità allegato nei documenti di gara, la mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012;

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, della clausola sociale, meglio declinata all'art. 25 del presente disciplinare di gara e di aver allegato all'offerta economica il progetto di riassorbimento del personale;

- il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 675/2016)

- la conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza" e dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante disponibili sul sito istituzionale;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;

- la dichiarazione che l'offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.

- il non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure di avere sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, e di essere in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato in attuazione dell'art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, avendo cura di indicare -in tale ultimo caso -gli estremi della medesima autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di validità oppure di avere presentato l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010, avendo cura di inserire a sistema copia conforme all'originale dell'istanza nella documentazione aggiuntiva;

- l'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. n. 90/2014 convertito in L. 114/2014 ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231;

- eventuale l'indicazione analitica delle parti dell'offerta tecnica coperte da riservatezza, con riferimento a segreti tecnici o commerciali, avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 53, comma 5 lettera a) del Codice.

- L'operatore economico deve indicare, i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice. In particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altri tipi di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE)

■ Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

-la mandataria dovrà compilare la domanda di partecipazione, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;

-per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione.

■ Nel caso di partecipazione di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTI /CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, in data antecedente alla scadenza delle offerte, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del Codice.

CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c)

■ Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del Codice deve:

- compilare la "domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del Codice) e ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il consorzio è tenuto ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

■ Nel caso delle Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete deve essere prodotta la seguente documentazione:

1) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

– copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

– dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

– dichiarazione che indichi le parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete;

2) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- dichiarazione che indichi le parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete;

3) se la rete è dotata di organo comune privo di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

(o in alternativa)

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c) le parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

La domanda è **sottoscritta digitalmente** con firma valida e certificata:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda di partecipazione può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso il concorrente allega copia conforme all'originale della procura.

18.2. Documento di Gara Unico Europeo – MODELLO 2 con il quale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il legale rappresentante del Concorrente o un suo procuratore (allegando, in tal ultimo caso, la relativa procura) attesta per se e per tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016, il possesso dei requisiti generali e speciali indicati la partecipazione alla procedura.

Il concorrente, compila preferibilmente secondo il modello "Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)", secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. **(già precompilata dalla Stazione Appaltante)**

Parte II – Informazioni sull'operatore economico.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento e allega la documentazione necessaria come in seguito specificata.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto

Parte III – Motivi di esclusione.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D). **Parte IV** – Criteri di selezione.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere i requisiti richiesti dal presente Disciplinare e non contenuti in altre dichiarazioni allegate.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Si precisa:

- il Concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante Documento di Gara Unico Europeo in conformità alle previsioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne di cui ha beneficiato della non menzione;

- ai fini della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 80, del Codice, l'esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; il concorrente, pertanto, non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per i reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;

- è in ogni caso demandata al Rup di gara la valutazione di fattispecie di reato diverse da quelle espressamente richiamate al comma 1 dell'art. 80 del Codice, ritenute comunque rilevanti ai fini della partecipazione alla gara in relazione a fatti la cui natura e contenuto siano idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante. A tal fine dovranno essere

dichiarate tutte le condanne riportate, comprese quelle non definitive per i reati o gli illeciti professionali gravi, per consentire alla Stazione appaltate di valutare la gravità dei fatti commessi che potrà essere desunta anche dal beneficio della sospensione condizionale della pena, dal beneficio della non menzione, e della irrogazione della sola pena pecuniaria e dal decorso del tempo.

- ai fini della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 80, comma 4, del Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;

- ai fini della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, fino a due anni, decorso i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In riferimento alla dichiarazione in ordine all'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 80, comma 1 del Codice, resa dal Legale rappresentante/Procuratore del Concorrente anche in riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara (specificando esattamente di quale carica si tratti):

I) qualora nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente sussistano cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 1 del Codice, il legale rappresentante dell'impresa deve dimostrare, con la propria dichiarazione, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

II) in caso di cessione di ramo di azienda, incorporazione, fusione o scissione societaria, sussiste in capo alla cessionaria o società incorporante, o società risultante dalla fusione, ovvero dalla scissione, l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 80 del Codice anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società ceduta, incorporata o le società fuse o scisse nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando di gara ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo.

- Il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. La Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Il DGUE dovrà inoltre essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.

- Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, il DGUE dovrà essere compilato e firmato (dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

- Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del Codice, il DGUE dovrà essere compilato da ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura e sottoscritto e firmato dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Inoltre, nel caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione, il DGUE deve essere compilato dal consorzio medesimo e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma). Inoltre, ciascuna consorziata esecutrice dovrà rendere utilizzando l'apposito **Modello 1a**, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un Consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario.

- Nel caso di Aggregazioni di imprese di rete il DGUE deve essere compilato e firmato (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La Stazione Appaltante potrà effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

18.3. Documentazione e Dichiarazioni ulteriori per RT, consorzi e soggetti associati:

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

- **Per i raggruppamenti temporanei di Concorrenti già costituiti:**

- copia del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, corredata dalla procura speciale rilasciata al legale rappresentante della mandataria, precisando le quote di partecipazione di ciascun soggetto; l'atto costitutivo deve contenere una clausola relativa alle modalità di fatturazione e di pagamento nei rapporti tra mandataria e mandanti e deve contenere, altresì, contenere una clausola di adempimento agli obblighi di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. nei rapporti tra mandataria e mandanti.

- **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

- **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica** - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica** - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune**, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

18.4. dichiarazione del possesso dei requisiti di idoneità, “Modello 2a” (di cui al precedente punto 11.1)

18.5. dichiarazione antimafia (da redigersi in conformità al **modello 4**, ai sensi del D.Lgs. 159/2011), con l'indicazione dei nominativi dei soggetti di cui ai commi 1,2,2-bis, 2-ter, e 2-quater dell'art. 85 del d.lgs. 159/2011, e i conviventi o dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia dei medesimi soggetti. La dichiarazione va resa anche in assenza di familiari conviventi.

18.6. la garanzia provvisoria di cui al precedente Articolo 14 e l'impegno del fideiussore:

Garanzia provvisoria da presentarsi ai sensi di quanto previsto dall'art. 14.1 del presente disciplinare di gara, nella misura e nelle modalità previste dal medesimo articolo.

La garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore possono essere contenute in un unico documento, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente e possono essere rese mediante la presentazione della sola scheda tecnica allegato B schema tipo 1.1. “Garanzia fideiussoria provvisoria” ai sensi del Decreto Ministeriale 31/2018, compilata e sottoscritta digitalmente da entrambe le parti contraenti, con la specifica indicazione delle clausole richieste.

La Dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice e s.m.i., non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro imprese, piccole e medie imprese.

La Dichiarazione deve riportare l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs.

50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

18.7. Ricevuta pagamento ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo di € 500,00, previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 1174 del 19 dicembre 2018, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. 266/2005.

18.8. Documento attestante l'attribuzione del "PASSoe" da parte del Servizio AVCPASS.

Poiché la Stazione Appaltante dovrà procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente gara tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) ciascun Concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCPASS secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it (servizi ad accesso riservato – AVCPASS).

L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE"; lo stesso dovrà essere inserito nella busta virtuale contenente la documentazione amministrativa.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla gara regolata dal presente disciplinare concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Stazione Appaltante si riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPASS, nonché l'eventuale mancata trasmissione del "PASSOE", non comportano di per sé l'esclusione dalla presente procedura, a condizione che la concorrente proceda a registrarsi e a trasmettere il "PASSOE" nel termine fissato dalla Stazione Appaltante.

Si ricorda che gli adempimenti relativi al PASSOE sussistono, in caso di avvalimento, anche in riferimento all'impresa ausiliaria: L'IMPRESA AUSILIARIA DEVE GENERARE IL PASSOE.

18.9. Ricevuta pagamento Imposta di bollo;

La domanda di partecipazione è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate -risposta n.35/2018).

Per l'assolvimento dell'imposta di bollo, per ciascuna domanda di partecipazione, occorre compilare il modello F23 ed effettuare il pagamento presso banche, uffici postali, o altri uffici autorizzati. Nella compilazione del modello F23 devono essere riportati:

- i dati identificativi dell'operatore economico. In caso di raggruppamento temporaneo i dati della mandataria:

- il codice del tributo: 456 T;

- la descrizione del pagamento: "imposta di bollo –oggetto della gara.... – CIG- Comune di Imperia".

Ai fini della comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo deve essere presentata sulla piattaforma informatica, nella Busta Amministrativa telematica, la copia informatica o scansione della ricevuta del pagamento del modello F23 o di altro documento in caso di pagamento con altre modalità.

Avvertenza

L'omissione del pagamento dell'imposta di bollo verrà segnalata all'Agenzia delle Entrate per la sua regolarizzazione, ai sensi dell'art.19, del D.P.R. n.642/1972.

19. Contenuto della busta “Offerta tecnica”

Il punteggio massimo attribuibile per l'Offerta Tecnica è di 70 punti, distinti, secondo quanto indicato nella tabella sottostante e risultanti dalla somma dei punteggi ottenuti nei seguenti aspetti:

La proposta del concorrente verrà valutata sulla scorta dei seguenti criteri motivazionali:

- A) Organizzazione e gestione del servizio
- B) Valorizzazione del patrimonio cimiteriali
- C) Proposte migliorative del servizio

L'offerta tecnica non dovrà recare, **a pena di esclusione**, alcun riferimento agli elementi che consentano di desumere l'offerta economica.

L'offerta tecnica costituirà parte integrante e sostanziale del contratto di concessione che verrà sottoscritto ed i contenuti saranno vincolanti per l'aggiudicatario.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella:

L'offerta dovrà essere articolata nel rispetto della suddivisione in criteri e sub-criteri individuati in tabella, predisponendo un elaborato per ogni criterio, in modo da consentire alla commissione di reperire in modo univoco le informazioni occorrenti alla valutazione.

In particolare l'offerta dovrà essere organizzata come segue:

Criterio A - Organizzazione e gestione del servizio

L'offerente dovrà produrre una relazione descrittiva articolata come i sub-criteri composta da massimo 15 pagine formate A4 (eventualmente corredata da immagini esplicative, grafici e diagrammi in Formato A4 e A3) che illustri le misure che l'offerente intende adottare/proporre.

A1 Sistema organizzativo proposto per lo svolgimento del servizio. Qualifiche e formazione del personale

Dovranno essere specificati compiti e responsabilità di ciascun ruolo individuato, l'organigramma dovrà riportare, per le diverse posizioni, il nominativo dell'incaricato che effettivamente svolgerà il ruolo affidatogli, la relativa competenza e l'indicazione specifica del livello di responsabilità.

Saranno premianti elementi qualitativi e quantitativi relativamente al personale che verrà designato in forma esclusiva ai diversi interventi (competenza sia con riferimento agli aspetti formativi che lavorativi).

A2 Metodologie tecnico-operative per lo svolgimento del servizio

Con riferimento al criterio di valutazione sarà considerata migliore offerta, quella che presenta la maggior coerenza con le attività e servizi richiesti dal capitolato tecnico integrati dalle offerte migliorative, il cronoprogramma proposto e il sistema di monitoraggio e controllo del servizio erogato.

A3 Numero massimo di giorni feriali di attesa salme per la cremazione

Con riferimento al criterio di valutazione verrà considerata l'organizzazione del servizio che porterà ad una minore attesa delle salme per la cremazione per meglio soddisfare le esigenze sia del comprensorio che fuori dal bacino di riferimento.

A4 Modalità di attrazione della domanda dei servizi di cremazione fuori dal bacino di riferimento

Con riferimento al criterio di valutazione verrà esaminata la politica commerciale attuata per attrarre una maggiore clientela da fuori dal bacino di riferimento.

Criterio B - Manutenzione straordinaria dei loculi e degli ossari esistenti

L'offerente dovrà produrre una relazione descrittiva articolata come i sub-criteri composta da massimo 15 pagine formate A4 (eventualmente corredata da immagini esplicative, grafici e diagrammi in Formato A4 e A3) che illustri le misure che l'offerente intende adottare/proporre.

B1. Manutenzione straordinaria dei loculi e degli ossari esistenti nel cimitero di Porto Maurizio

Con riferimento al presente criterio di valutazione dovranno essere descritte le lavorazioni relative alla manutenzione straordinaria che si intende effettuare sui loculi ed ossari esistenti tenendo conto del loro stato manutentivo attuale.

B2. Manutenzione straordinaria dei loculi e degli ossari esistenti nel cimitero di Oneglia

Con riferimento al presente criterio di valutazione dovranno essere descritte le lavorazioni relative alla manutenzione straordinaria che si intende effettuare sui loculi ed ossari esistenti tenendo conto del loro stato manutentivo attuale.

B3. Manutenzione straordinaria dei loculi e degli ossari esistenti nei cimiteri delle frazioni

Con riferimento al presente criterio di valutazione dovranno essere descritte le lavorazioni relative alla manutenzione straordinaria che si intende effettuare sui loculi ed ossari esistenti tenendo conto del loro stato manutentivo attuale.

Criterio C - Proposte migliorative del servizio e ulteriori servizi aggiuntivi offerti agli utenti

L'offerente dovrà produrre una relazione descrittiva articolata come i sub-criteri composta da massimo 15 pagine formate A4 (eventualmente corredata da immagini esplicative, grafici e diagrammi in Formato A4 e A3) che illustri le misure che l'offerente intende adottare/proporre.

C1 Presenza di Guardiano nei cimiteri di Porto e di Oneglia

Con riferimento al presente criterio di valutazione dovranno essere descritti i compiti e gli orari del guardiano sia del cimitero di Oneglia che di Porto Maurizio posto alla sorveglianza del cimitero sia all'ingresso che nel cimitero come punto di riferimento dei visitatori.

C2 Posizionamento all'ingresso dei cimiteri di Oneglia e di Porto di strumentazione elettronica per localizzazione defunti

Con riferimento al presente criterio di valutazione dovrà essere descritto il servizio prestato dalla strumentazione elettronica proposta.

Il progetto di gestione non potrà contenere deroghe, livelli inferiori di qualità o di prestazioni rispetto alla convenzione ed al relativo allegato tecnico.

Tutte le relazioni e/o le dichiarazioni da inserire nell'area "Busta tecnica" dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso con le modalità indicate all'art. 18.1 per la sottoscrizione dell'Istanza di partecipazione e Accettazione delle condizioni generali di partecipazione di cui al modello allegato 1.

20. Contenuto della busta "Offerta economica"

Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, a pena di esclusione, attraverso la Piattaforma alla stazione appaltante l'Offerta Economica costituita da:

- Dichiarazione della percentuale in aumento dell'offerta al concedente della Royalty per tutti i servizi effettuati a tariffa – dichiarazione autogenerata
- Progetto di assorbimento
- PEF.

- La dichiarazione auto-generata dal sistema, che il concorrente dovrà, a pena di esclusione:

i) scaricare e salvare sul proprio PC;

ii) sottoscrivere digitalmente;

iii) immettere sulla Piattaforma e quindi fare pervenire alla stazione appaltante

La busta " Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, la percentuale in aumento dell'offerta al concedente della Royalty per tutti i servizi effettuati a tariffa;

- Inoltre la busta economica dovrà contenere il **progetto di assorbimento**, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto concorrente.

La **clausola sociale** è posta al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel servizio, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nella documentazione di gara.

Ai sensi delle Linee Guida n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 114 del 13.2.2019, si precisa che i concorrenti dovranno allegare all'offerta economica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, facendo riferimento alle medie del personale impiegato nell'ultimo semestre del precedente appalto. La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale.

Si rammenta che la mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.

L'esclusione, viceversa, non è fondata nell'ipotesi in cui l'operatore economico manifesti il proposito di applicarla nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d'impresa, secondo quanto previsto nelle citate Linee Guida.

Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

- Il concorrente dovrà presentare il **Piano Economico Finanziario** asseverato da un istituto di credito ovvero da una delle società di cui all'art. 183, comma 9 del Codice che tenga conto anche

delle migliorie tecniche proposte in sede di gara. Il PEF corredato da una tabella esplicativa e dalle assumptions alla base dello stesso.

Il PEF dovrà essere elaborato in coerenza con l'offerta tecnica ed economica formulata dal concorrente.

Ai fini dell'attuazione dell'art. 95, comma 10 del Codice, il PEF dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei costi della manodopera e dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara, comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

L'aggiudicazione definitiva sarà disposta dopo la verifica della coerenza e sostenibilità del PEF presentato dal concorrente primo in graduatoria.

Il concorrente deve allegare:

1. una dichiarazione preliminare di coinvolgimento sottoscritta da uno o più istituti finanziatori del progetto relativa alla finanziabilità dell'opera;
2. dichiarazione di impegno alla piena attuazione del Piano Economico Finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, ai sensi dell'art. 171, comma 3, lett. b) del Codice.

I flussi derivanti dal P.E.F. dovranno essere attualizzati e sommati, secondo il WACC calcolato dal concorrente.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 18.1.

L'offerta sarà vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione e il concorrente si impegna a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione appaltante.

21. Criteri di aggiudicazione

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 sarà effettuata con riferimento ai parametri e sub parametri i indicati nella seguente tabella e ai rispettivi punteggi massimi:

COMPONENTE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

21.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	Punti MAX per sub criterio	Documentazione da produrre in sede di gara
A	Organizzazione e gestione del servizio di cremazione e di illuminazione votiva	PUNTI 25	A1 Sistema organizzativo proposto per lo svolgimento del servizio. Qualifiche e Formazione del Personale –	PUNTI 3	<p>Dovranno essere specificati compiti e responsabilità di ciascun ruolo individuato, l'organigramma dovrà riportare, per le diverse posizioni, il nominativo dell'incaricato che effettivamente svolgerà il tema affidatogli, la relativa competenza e l'indicazione specifica del livello di responsabilità.</p> <p>Saranno premianti elementi qualitativi e quantitativi relativamente al personale che verrà designato in forma esclusiva ai diversi interventi (competenza sia con riferimento agli aspetti formativi che lavorativi).</p> <p><i>Dovranno essere indicati le qualifiche del personale impiegato e il possesso di corsi di formazione coerente</i></p>
			A2 Metodologie tecnico-operative per lo svolgimento del servizio	PUNTI 2	Con riferimento al criterio di valutazione sarà considerata migliore offerta quella che presenta la maggior coerenza con le attività e servizi richiesti dal capitolato tecnico, le azioni proposte per migliorare la qualità dei diversi servizi unitamente al costante e tempestivo monitoraggio dei servizi svolti (elaborazione del cronoprogramma del servizio con indicazione delle risorse necessarie)
			A3. Numero massimo di giorni feriali di attesa salme per la cremazione –	PUNTI 10	Con riferimento al criterio di valutazione verrà considerata la migliore offerta quella che propone le migliori azioni che porteranno ad una minore attesa delle salme per la cremazione per meglio soddisfare le esigenze sia del

					compensorio che fuori dal bacino di riferimento.
			A4. Modalità di attrazione della domanda dei servizi di cremazione fuori dal bacino di riferimento-	PUNTI 10	Con riferimento al criterio di valutazione verrà considerata la migliore offerta quella che attua una migliore politica commerciale per attrarre una maggiore clientela da fuori dal bacino di riferimento.
B	Manutenzione straordinaria dei loculi e degli ossari esistenti	PUNTI 25	B1. Manutenzione straordinaria dei loculi e degli ossari esistenti nel Cimitero di Porto –	PUNTI 10	Dovranno essere descritte le lavorazioni relative alla manutenzione straordinaria che si intende effettuare sui loculi ed ossari esistenti tenendo conto del loro stato manutentivo attuale.
			B2. Manutenzione straordinaria dei loculi e degli ossari esistenti nel Cimitero di Oneglia	PUNTI 10	Dovranno essere descritte le lavorazioni relative alla manutenzione straordinaria che si intende effettuare sui loculi ed ossari esistenti tenendo conto del loro stato manutentivo attuale.
			B3. Manutenzione straordinaria dei loculi e degli ossari esistenti nei Cimiteri delle frazioni –	PUNTI 5	Dovranno essere descritte le lavorazioni relative alla manutenzione straordinaria che si intende effettuare sui loculi ed ossari esistenti tenendo conto del loro stato manutentivo attuale.
C	Proposte migliorative del servizio e ulteriori servizi aggiuntivi offerti agli utenti	PUNTI 20	C1 Presenza di Guardiano nei cimiteri di Porto e di Oneglia -	PUNTI 10	Dovranno essere descritti i compiti e gli orari del guardiano posto alla sorveglianza del cimitero sia all'ingresso che nel cimitero come punto di riferimento dei visitatori.
			C2 Posizionamento all'ingresso dei cimiteri di Oneglia e di Porto di strumentazione elettronica per localizzazione defunti	PUNTI 10	Dovrà essere descritto il servizio prestato dalla strumentazione elettronica proposta.

Il punteggio per l'offerta tecnica (PUNTEGGIO MASSIMO 70) verrà calcolato con la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a) i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a) i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno; i coefficienti $V_{(a) i}$ sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. I coefficienti definitivi si otterranno per ogni criterio riportando ad uno la media provvisoria più alta e proporzionando a tale media massima le altre medie provvisorie prima calcolate.

Σ_n = sommatoria.

La Commissione giudicatrice assegnerà discrezionalmente a ciascuna offerta una valutazione espressa mediante un coefficiente da 0 a 1 con un massimo di due decimali. Il valore del coefficiente sarà determinato dalla media dei coefficienti che ogni commissario attribuirà alle singole offerte tecniche sulla base dei seguenti giudizi:

Ottimo: Descrizione molto adeguata e coerente con elementi aggiuntivi e/o di innovazione rispetto a quanto richiesto.....1,00

Buono: descrizione molto adeguata e coerente.....da 0,80 a 0,99

Distinto: descrizione adeguata e coerente.....da 0,60 a 0,79

Sufficiente: descrizione abbastanza adeguata e coerente.....da 0,40 a 0,59

Scarso: descrizione scarsamente adeguata e coerente.....da 0,20 a 0,39

Inadeguato: descrizione non adeguata e non coerenteda 0 a 0,19

Le offerte tecniche non dovranno contenere tempi, costi o altri elementi di natura economica, pena l'esclusione dalla procedura.

Non è prevista una soglia minima di sbarramento per il punteggio tecnico complessivo.

Con riferimento alle proposte riferite a ciascun criterio/sub criterio la commissione terrà conto nella valutazione di elementi quali la completezza tecnica e descrittiva della proposta, la chiarezza espositiva, la definizione delle soluzioni organizzative per l'esecuzione dei servizi.

Si precisa che, nella presente gara, non si procederà ad applicare il meccanismo della riparametrazione dei punteggi che, peraltro, non è oggetto di eterointegrazione se non espressamente richiamato negli atti di gara, in quanto espressione della discrezionalità dell'Amministrazione, ciò a motivo del fatto che la componente quantitativa ovvero il prezzo (si legga: ribasso %) alla quale è attribuito un peso ponderale pari a 30/100 non altera l'equilibrio con la componente qualitativa a cui, difatti, è stato attribuito un notevole peso ponderale ossia 70/100, ristabilendo così l'equilibrio tra i due diversi elementi.

21.2 Criteri di valutazione dell'offerta economica e calcolo del punteggio

La determinazione del punteggio relativo all'offerta economica (PUNTEGGIO MASSIMO 30) relativa alla % offerta al concedente della Royalty per tutti i servizi effettuati a tariffa avverrà mediante l'applicazione della seguente formula:

$$Cei = (Ri / Rmax)^\alpha \quad \text{con } \alpha = 0,3$$

dove:

Cei = coefficiente relativo all'elemento di valutazione "Offerta economica" con riferimento all'offerta del concorrente i-esimo;

Ri = rialzo offerto dal concorrente i-esimo; (come da modello E)

Rmax = rialzo massimo offerto;

α = coefficiente > 0 previsto nelle Linee guida ANAC n. 2 approvate con delibera n. 1005 del 21/09/2016.

Determinazione punteggio

Il punteggio relativo alla offerta economica i- esima per l'offerta economica (Pei) si ottiene moltiplicando il coefficiente Cei per relativo fattore ponderale:

$$Pei = Cei * 30$$

Si specifica che l'offerta economica consisterà nel rialzo unico sull'importo delle prestazioni posto a base di gara espresso in cifre ed in lettere con massimo due cifre decimali dopo la virgola.

Si procederà alla verifica delle offerte risultate anomale ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

21.3 Assegnazione del Punteggio complessivo finale

La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto fra tutte quelle ammesse alla gara (offerte non escluse) determinato sommando i punteggi conseguiti nell'offerta tecnica e nell'offerta economica. A parità di punteggio l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore relativamente all'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

Si procederà alla verifica delle offerte risultate anomale ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

22. Svolgimento operazioni di gara: verifica documentazione amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo presso il Palazzo Comunale – Viale Matteotti 157, Imperia e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Nella prima seduta pubblica il Seggio di gara, individuato dalla Stazione Appaltante, procederà all'espletamento delle funzioni di verifica della regolarità dei plichi informatici inviati dai concorrenti sul portale telematico. Si inizia con l'apertura della Busta Amministrativa telematica per il riscontro della conformità dei documenti che vi sono contenuti e l'ammissione al prosieguo della gara dei concorrenti che hanno presentato la documentazione amministrativa in maniera completa e

regolare ovvero, all'esclusione di coloro che hanno presentato la documentazione irregolare o incompleta, fatto salvo l'applicazione del soccorso istruttorio nei casi tassativamente previsti dalla normativa del codice dei contratti pubblici.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante la piattaforma Appalti. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante il portale.

23. Commissione giudicatrice

La nomina della commissione giudicatrice avverrà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non dovranno sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasceranno apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche nel caso in cui il RUP decida di avvalersene (cfr. Linee Guida ANAC n. 3 del 11 ottobre 2017).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

24. Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà ad approvare il provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni alla fase successiva.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel capitolato e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 21.1.

La Commissione procederà dunque al calcolo del punteggio complessivo finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede come indicato al successivo punto 26.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 25.

25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto

necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 26.

26. Aggiudicazione della concessione e rimborso spese pubblicitarie

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato l'offerta con punteggio più alto. Con tale adempimento vengono chiuse le operazioni di gara e trasmessi al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è stimato in € 7.000,00 (Iva inclusa). La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. n.136/2010 e ss.mm.ii.

Qualora la concessione sia aggiudicata ad un costituendo raggruppamento, questo deve assumere la forma di raggruppamento temporaneo di operatori economici di cui agli articoli 46 e 48 del Codice e ss.mm.ii. mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria, attraverso una scrittura privata autenticata, prima della stipula del contratto di concessione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea e conveniente.

26.1 DIRITTO DI PRELAZIONE DEL PROMOTORE

Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta (entro il limite del 2,5% del valore dell'investimento) (art. 183 comma 15 del Codice).

Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta entro il suddetto limite del 2,5% del valore dell'investimento.

26.2 SOCIETÀ DI PROGETTO

L'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto informa di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile il cui capitale minimo non può essere inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento (Euro 116.759,50). In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto.

27. Prescrizioni generali

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il presente disciplinare di gara, modificare o rinviare i termini e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.

L'Amministrazione si riserva sin d'ora la facoltà ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 di effettuare eventuali controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo restando che detti controlli verranno comunque effettuati sull'aggiudicatario.

In caso di fallimento del concessionario o di risoluzione del contratto od in presenza delle altre situazioni di cui all'art. 110 del Codice la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori o gestione dei servizi, ai sensi dell'art. 110, co. 2 del Codice.

28 Stipula del contratto

La stipulazione del contratto è comunque subordinata:

- alla conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto definitivo e della accettazione delle eventuali modifiche progettuali da parte dell'aggiudicatario ai sensi dei commi 10 e 11 dell'art. 183 del Codice;
- al positivo esito dei controlli sull'aggiudicatario e di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- alla presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera.

Ad intervenuta adozione della determinazione di aggiudicazione, nel rispetto dei termini di legge, si procederà alla stipula del contratto nelle forme e nei termini di cui all'art. 32, comma 14, del Codice (forma pubblica amministrativa con firma digitale).

In caso di esito negativo delle verifiche, la S.A. procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della cauzione provvisoria.

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la Stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e nelle condizioni previste dal co. 8 dell'art. 32 del Codice.

Tutte le spese contrattuali - bolli, imposta di registro - sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata o sottoscritto il contratto con il primo in graduatoria, la Stazione Appaltante procederà allo scorrimento della stessa.

29. Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Imperia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

30. Trattamento dei dati personali

Il Comune di Imperia dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Imperia; e.mail: protocollo@pec.comune.imperia.it.

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito www.comune.imperia.it, accedendo alla sezione "Amministrazione Trasparente - sottosezione altri contenuti".